

REVISIONE DI MEDIO TERMINE DELLA PAC: CONFRONTO TRA SITUAZIONE ATTUALE, COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 10 LUGLIO 2002, PROPOSTE DI REGOLAMENTO DEL GENNAIO 2003 E DECISIONI FINALI DEL CONSIGLIO (26 GIUGNO 2003)

PAGAMENTO UNICO PER AZIENDA

	Situazione attuale	Revisione intermedia Luglio 2002	Proposte legislative della Commissione (gennaio 2003)	Compromesso del Consiglio (26 giugno 2003)
Finalità	Gli aiuti ai seminativi sono legati alla produzione (semina e raggiungimento di date limite per la coltivazione: fioritura, 30 giugno etc.).	<p>Pagamento unico disaccoppiato dal reddito per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cereali, semi oleosi, colture proteiche, lino, canapa, semi di lino, - supple-mento al grano duro (ridotto a 250 euro/ha), - patate da fecola, - legumi da granella, - riso (102 euro/t), - foraggi essiccati (nuovo regime per gli agricoltori), - bovini, - ovicapriini, - latte dal 2004/2005. <p>I seguenti pagamenti non sono inclusi nel pagamento disaccoppiato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - premio specifico alla qualità per il frumento duro, - premio per le colture proteiche (55,57 euro/t), - aiuto specifico per il riso (75 euro/t), - lino e canapa (aiuto ai trasformatori), - amido di patate (aiuto ai trasformatori), - foraggi essiccati (aiuto ai trasformatori fissato a 33 euro/t, solo per un periodo transitorio). <p>Esclusa la produzione di ortofrutta sulle superfici con pagamento disaccoppiato.</p>	<p>La misura proposta è confermata con i seguenti aggiustamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti al latte fatti dal 2004 (in bilancio dal 2005), - 50% degli aiuti per la fecola di patate è disaccoppiato, - è incluso anche l'aiuto per le sementi, - così come alcuni aiuti regionali che non interessano l'Italia (regioni ultra periferiche, Mare Egeo, supplemento ai seminativi essiccati per Finlandia e Svezia). <p>Nella proposta di regolamento sono indicati l'ammontare degli aiuti, le condizioni e il massimale finanziario per Stato Membro.</p> <p>Non è consentita sulle superfici con pagamento disaccoppiato non più la produzione di ortofrutta ma unicamente quella da coltivazioni permanenti.</p>	<p>Pagamento unico disaccoppiato dal reddito dal 2005 in poi, che interessa i premi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cereali, semi oleosi, colture proteiche, lino, canapa, semi di lino, - supplemento per il grano duro, - patate da fecola (40%), - legumi da granella, - riso (102 euro/t), - sementi - foraggi essiccati (nuovo regime per gli agricoltori), - bovini da carne, - ovicapriini, - latte (dal 2007). <p>Gli Stati Membri possono posticipare l'applicazione del disaccoppiamento, in casi motivati, sino al 2007.</p> <p>La superficie ammissibile non deve essere usata per la coltivazione di ortofrutta (comprese coltivazioni erbacee) o patate.</p>
Assegnazione dei diritti		Il pagamento unico disaccoppiato può essere ripartito in diritti al pagamento legati alla superficie ammissibile.	<p>Vengono previste misure per la fissazione dei diritti e le definizioni di superficie che genera i diritti e superficie ammissibile per i pagamenti disaccoppiato.</p> <p>Trattamento dei diritti non legati alla superficie (diritti speciali per alcuni premi zootecnici)..</p> <p>Viene prevista una riserva nazionale per casi di forza maggiore e imprese di nuova costituzione.</p>	<p>Agli agricoltori viene assegnato un diritto di pagamento disaccoppiato sulla base dei pagamenti storici opportunamente rivisti..</p> <p>I diritti generano il pagamento solo se accompagnati dalla gestione (e dichiarazione) di un equivalente numero di ettari ammissibili.</p> <p>E' considerata ammissibile ogni tipo di superficie agricola escluse le superfici destinate a colture permanenti.</p> <p>Conferma della riserva nazionale per casi particolari e nuove imprese create dopo il 2002.</p>
Periodo di riferimento		Non specificato.	2000, 2001, 2002	2000, 2001, 2002

	Situazione attuale	Revisione intermedia Luglio 2002	Proposte legislative della Commissione (gennaio 2003)	Compromesso del Consiglio (26 giugno 2003)
Trasferimento dei diritti		Il trasferimento dei diritti avviene contestualmente al trasferimento della superficie.	I diritti possono essere trasferiti a titolo oneroso con o senza terra. I diritti possono essere affittati contestualmente alla terra.	I diritti possono essere trasferiti a titolo oneroso con o senza terra. I diritti possono essere affittati contestualmente alla terra. I diritti non utilizzati per un periodo di tre anni vengono assegnati alla riserva nazionale.
Opzioni per gli Stati Membri. Regionalizzazione		Gli Stati Membri (SM) possono modulare il livello di aiuto entro certi limiti.	Fissazione dei massimali finanziari per ciascuno Stato membro. Introduzione della possibilità di attuare il disaccoppiamento a livello regionale e concedere un pagamento disaccoppiato medio per le colture che attualmente non godono di pagamenti diretti.	Gli SM possono limitare i trasferimenti dei premi a talune aree. Nell'ambito dell'applicazione regionalizzata del pagamento unico disaccoppiato ogni Stato Membro può: <ul style="list-style-type: none"> - assegnare i diritti di pagamento in maniera uniforme considerando tutti gli ettari ammissibili; - variare i pagamenti tra seminativi e foraggere (al 31.12.2002); - definire envelope regionali e ridistribuirle tra regioni; - anticipare il disaccoppiamento per i premi al settore lattiero-caseario. Gli Stati Membri con meno di tre milioni di ettari ammissibili possono essere considerati un'unica regione.
Opzioni. Deroghe generali e disaccoppiamento "parziale"				Particolari deroghe al principio del disaccoppiamento totale possono essere applicate dagli Stati Membri a livello regionale e nazionale (disaccoppiamento parziale). In particolare, può rimanere accoppiato alla produzione: <ul style="list-style-type: none"> - il 25% dei pagamenti a ettaro per i seminativi o, alternativamente, fino al 40% dell'aiuto supplementare per il grano duro. - 50% dei premi ovicaprini; - sino al 100% degli aiuti alle vacche nutrici e fino al 40% del premio per la macellazione o, in alternativa, 100% del premio per la macellazione o il 75% del premio speciale per i bovini maschi. Gli Stati Membri possono inoltre: <ul style="list-style-type: none"> - concedere il 10% del massimale nazionale come premio specifico per settore in modo da promuovere le attività aziendali importanti per valorizzare la qualità e migliorare la commercializzazione dei prodotti agricoli; - possono decidere di non inserire l'aiuto alle sementi nel pagamento unico disaccoppiato.

	Situazione attuale	Revisione intermedia Luglio 2002	Proposte legislative della Commissione (gennaio 2003)	Compromesso del Consiglio (26 giugno 2003)
Set-aside	La messa a riposo riguarda il 10% della superficie, ad eccezione degli agricoltori che producono ogni anno meno di 92 tonnellate di cereali, (calcolate in base a rese di riferimento).	Prosegue l'obbligo "storico" individuale di messa a riposo (basato sul 10%) per un periodo più lungo (10 anni) senza rotazione. Rispetto di norme obbligatorie in materia di gestione delle terre (come parte integrante della condizionalità ecologica). Abolizioni delle produzioni non alimentari sulle terre messe a riposo.	Gli agricoltori che richiedono un aiuto per una superficie fino a 20 ha non sono obbligati al ritiro dei terreni. Gli agricoltori che praticano l'agricoltura biologica sulla totalità dell'azienda possono non essere obbligati al ritiro dei terreni.	Possibilità di rotazione del set aside. Possibilità di coltivare produzioni non alimentari i terreni in set aside. Esenzione (continuata) dell'obbligo di set aside per gli agricoltori biologici.

ALTRE MISURE ORIZZONTALI

	Situazione attuale	Revisione intermedia Luglio 2002	Proposte legislative della Commissione (gennaio 2003)	Compromesso del Consiglio (26 giugno 2003)
Condizionalità ecologica	Applicazione facoltativa della riduzione dei pagamenti diretti in caso di mancata osservanza della norme relative alla protezione dell'ambiente e di requisiti ambientali specifici.	La condizionalità ecologica diventa obbligatoria all'interno di un'impostazione aziendale globale: i pagamenti diretti sono subordinati all'osservanza di norme regolamentari (ambiente, sicurezza degli alimenti e benessere degli animali) e la terra deve essere mantenuta in buone condizioni agronomiche in linea con i requisiti ambientali.	Instaurazione di un sistema obbligatorio di sanzioni per gli agricoltori che non rispettano le norme in materia ambientale, di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali, sicurezza dell'occupazione nell'azienda. Obbligo per i beneficiari dell'aiuto di mantenere i terreni in buone condizioni. Gli importi derivanti dall'applicazione dell'ecocondizionalità dovranno essere accreditati nella sezione Garanzia del FEOGA. Gli Stati membri possono trattenerne il 50% di tale importo.	Gli Stati membri possono trattenerne il 25% dell'importo risultante dall'applicazione della condizionalità
Modulazione	Riduzione facoltativa dei pagamenti diretti fino al 20%. Il denaro non speso resta a disposizione degli Stati membri che lo devono destinare a misure di accompagnamento.	Modulazione progressiva del 3% all'anno fino a raggiungere una riduzione complessiva del 20%. I risparmi così realizzati saranno stornati allo sviluppo rurale (per qualsiasi misura) attraverso il bilancio dell'Unione e saranno ridistribuiti in base a criteri come la superficie agricola, la situazione occupazionale delle aziende e la prosperità Franchigia di 5.000 € per azienda. Gli Stati membri possono concedere una franchigia supplementare di 3.000 € per ogni unità di lavoro oltre le due unità di lavoro. Massimale fissato a 300.000 € per azienda. I risparmi restano a disposizione dello Stato membro.	Gli importi dei pagamenti diretti vengono ridotti per le percentuali provvisorie per gli anni: 2006 1% 2007 4% 2008 12% 2009 14% 2010 16% 2011 18% 2012 19% Fino a 50.000€ dovrebbe essere versato un aiuto addizionale agli agricoltori. Nella fascia fino a 5.000 € questo importo dovrebbe essere uguale alla percentuale annuale di riduzione. Nella fascia 5.000 – 50.000€ dovrebbe essere uguale alla metà del tasso percentuale annuale utilizzato ridotto della percentuale destinata allo sviluppo rurale. In pratica la riduzione per aziende fino a 5.000 € è nulla e per le aziende tra 5.000 e 50.000 € è uguale a: 2006 1% 2007 3% 2008 7,5% 2009 9% 2010 10,5% 2011 12% 2012 12,5% L'importo totale degli aiuti supplementari non può essere maggiore di un tetto stabilito per Stato membro. L'aiuto supplementare non è soggetto a riduzione. Gli importi derivanti dall'applicazione delle percentuali per gli anni 2006 1% 2007 2% 2008 3% 2009 4% 2010 5% 2011 6% 2012 6% di modulazione vengono resi disponibili come sostegno supplementare della Comunità per misure di sviluppo rurale e ridistribuiti secondo i seguenti criteri: • superficie agricola; • impiego in agricoltura; • prodotto interno lordo procapite in potere d'acquisto. Non esiste più il massimale di 300.000 € per azienda e viene mantenuta la franchigia di 5.000 €.	Gli importi dei pagamenti diretti vengono ridotti per le percentuali provvisorie per gli anni: 2005 3% 2006 4% 2007 5% 2008/13 5%. Al di sotto di 5.000 € la percentuale è 0. Per quanto riguarda la distribuzione dei fondi generati grazie alla modulazione, un punto percentuale resterà nello Stato membro in cui sono raccolti i finanziamenti. Gli importi corrispondenti ai rimanenti punti percentuali saranno ripartiti tra gli Stati membri sulla base: • del criterio della superficie agricola; • dell'occupazione nel settore agricolo; • del PIL procapite espresso in potere d'acquisto. Come minimo, ogni Stato membro riceverà in contropartita almeno l'80% dei suoi fondi di modulazione (per ulteriori particolari, cfr. la sezione sella segala). La riduzione dei pagamenti diretti non si applicherà nei paesi di prossima adesione finché tali pagamenti non abbiano raggiunto il normale livello UE. Non esiste più il massimale di 300.000 € per azienda e viene mantenuta la franchigia di 5.000 €.

	Situazione attuale	Revisione intermedia Luglio 2002	Proposte legislative della Commissione (gennaio 2003)	Compromesso del Consiglio (26 giugno 2003)
Disciplina finanziaria				Da applicare attraverso i seguenti meccanismi. Dal 2007 in avanti i pagamenti diretti possono essere ridotti nel caso in cui le previsioni finanziarie indicano, con un margine di sicurezza di 300 mio di euro, un superamento del tetto per la rubrica 1a del bilancio comunitario. Il meccanismo prevede la franchigia di 5.000 euro, sarà possibile fissare ulteriori fasce di prelievo ridotto.
Audit aziendale	Istituzione facoltativa di sistemi di certificazione nell'ambito delle misure a favore dello sviluppo rurale (escluso il funzionamento)	Gli audit aziendali diventano obbligatori per tutte le aziende che ricevono aiuti per un importo superiore 5.000 € Gli audit riguarderanno i flussi di materiali e i processi agricoli seguiti nell'azienda. Le spese di funzionamento a carico delle aziende saranno finanziate da un aiuto erogato nell'ambito dello sviluppo rurale.	Gli audit aziendali diventano obbligatori limitato per le aziende che ricevono aiuti per un importo superiore a 15.000 € per anno o che la cifra di affari annuale è superiore a 100.000 €, possibilità per gli altri agricoltori di entrare nel sistema su base volontaria; sostegno finanziario da un aiuto erogato nell'ambito dello sviluppo rurale.	Il sistema di consulenza aziendale sarà facoltativo per gli Stati membri fino al 2006. A partire dal 2007 gli Stati membri dovranno offrire un sistema di consulenza aziendale ai propri agricoltori. La partecipazione di questi ultimi avverrà su base volontaria. Nel 2010, sulla scorta di una relazione della Commissione sul funzionamento del sistema, il Consiglio deciderà se rendere obbligatorio per gli agricoltori il sistema di consulenza. Suppressione del criterio del fatturato di 100.000 €

SVILUPPO RURALE

	Situazione attuale	Revisione intermedia Luglio 2002	Proposte legislative della Commissione (gennaio 2003)	Compromesso del Consiglio (26 giugno 2003)
Qualità degli alimenti	<p>Aiuti agli investimenti a favore della qualità alimentare, che comprende l'istituzione di sistemi di certificazione nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.</p> <p>Promozione di certi prodotti di base nel quadro di due regimi orizzontali: uno per la promozione sul mercato interno e uno per la promozione sui mercati esterni.</p>	<p>Istituzione di un capitolo dedicato alla qualità in quanto nuova misura di accompagnamento, grazie alla quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i produttori sono incoraggiati a partecipare ai programmi per la garanzia della qualità ed ai sistemi di certificazione; • le associazioni di produttori sono incoraggiate a promuovere la garanzia della qualità le indicazioni geografiche e l'indicazione del metodo di produzione biologico. <p>Limitare le misure del primo pilastro alla promozione sui mercati esterni.</p>	<p>Nell'ambito dello sviluppo rurale: aiuto incitativo di un importo annuale massimo pari a 1.500 € per azienda su un arco massimo di cinque anni per la messa in atto di programmi di miglioramento della qualità della produzione e sostegno pubblico pari al 70% al massimo dei costi di promozione dei prodotti in questione dalle associazioni dei produttori.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saranno corrisposti incentivi agli agricoltori che partecipano a programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e dei procedimenti di produzione applicati e che forniscono ai consumatori garanzia in materia. Tali incentivi saranno versati annualmente per un periodo massimo di cinque anni e per un importo massimo annuo di 3.000 € per azienda. 2. Sono inoltre previsti incentivi per le associazioni di produttori per attività di informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti ottenuti nell'ambito dei progetti di miglioramento della qualità che beneficiano della misura precedente. Gli aiuti pubblici potranno arrivare fino ad un massimo del 70% dei costi ammissibili del progetto.
Benessere degli animali	<p>Esclusivamente disposizioni regolamentari</p>	<p>Nuove misure in materia di benessere degli animali in linea con le misure agroambientali (copertura dei costi sostenuti e del reddito perso a causa dell'assunzione di impegni che vanno oltre gli obblighi regolamentari). Concessione di sovvenzioni all'esportazione degli animali vivi unicamente in base a richieste giustificate e nel rispetto della normativa in materia di benessere degli animali.</p>	<p>Nell'ambito dello sviluppo rurale: aiuto annuale degressivo e forfetario di 10.000 € al massimo per azienda per non più di cinque anni per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di ambiente, salute pubblica, animale e delle piante, benessere degli animali.</p>	<p>È prevista la concessione di sovvenzioni a favore degli agricoltori che si impegnano, per un periodo di almeno cinque anni, a migliorare il benessere degli animali che allevano in maniera più incisiva rispetto alle buone pratiche zootecniche da loro già applicate. Questo aiuto annuale sarà commisurato alle spese supplementari sostenute ed alla perdita di reddito derivante dal rispetto di tali impegni; il tetto massimo annuo per unità di bestiame è fissato a 5.000 €.</p>
Misure agroambientali	<p>Attuale intensità degli aiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 75% nelle regioni dell'obiettivo 1; • 50% nelle altre regioni. 	<p>Aumento dell'intensità degli aiuti a favore di misure agroambientali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 85% nelle regioni dell'obiettivo 1; • 50% nelle altre regioni. 	<p>Nessun aumento nel tasso di cofinanziamento della Comunità</p>	<p>Rafforzamento delle misure agroambientali attraverso fondi dirottati verso il secondo pilastro e attraverso la crescita del finanziamento comunitario dell'85% nelle aree dell'obiettivo 1 e del 60% nelle altre aree (i tassi rappresentano un limite superiore).</p>

	Situazione attuale	Revisione intermedia Luglio 2002	Proposte legislative della Commissione (gennaio 2003)	Compromesso del Consiglio (26 giugno 2003)
Rispetto delle norme	Incentivi attualmente inesistenti	Aiuto forfetario a favore degli audit aziendali concesso agli agricoltori per coprire le relative spese. Aiuto temporaneo e decrescente (200 €/ha al massimo) concesso agli agricoltori per aiutarli a rispettare le nuove norme regolamentari previste. Non si applica in caso di mancato rispetto di norme già previste dalla normativa nazionale.		<ol style="list-style-type: none"> 1. E' previsto un aiuto temporaneo e decrescente destinato ad aiutare gli agricoltori ad adeguarsi alle norme rigorose previste dalla legislazione comunitaria, e non ancora recepite in quella nazionale, nei settori dell'ambiente, della sanità pubblica, animale e vegetale, del benessere degli animali e della sicurezza sul lavoro. Potrà essere erogato un aiuto forfetario decrescente per un periodo massimo di cinque anni. L'aiuto sarà limitato ad un importo massimo di 10.000 € per azienda in un dato anno. 2. Saranno inoltre erogati aiuti per contribuire alle spese sostenute dagli agricoltori per i servizi di consulenza aziendale. Le sovvenzioni pubbliche previste non potranno superare l'80% delle spese sostenute per la consulenza aziendale, con un tetto massimo di 1.500 €
Giovani				Priorità nei considerando del regolamento. Aumento del 5% dell'aliquota di finanziamento per gli investimenti aziendali. Aumento possibile sino a 30 mila euro per l'indennità di primo insediamento nel caso in cui il giovane agricoltore aderisca al sistema di consulenza aziendale.
Forestazione				Gli investimenti nelle foreste demaniali possono essere sostenute per ragioni ecologiche. Sostegni applicati anche alle foreste date in locazione a soggetti privati.

SEMINATIVI

	Situazione attuale	Revisione intermedia Luglio 2002	Proposte legislative della Commissione (gennaio 2003)	Compromesso del Consiglio (26 giugno 2003)
Cereali	Prezzo di intervento pari a 101,31 €/t; pagamenti diretti pari a 63 €/t moltiplicati per la resa di riferimento. Maggiorazioni mensili del prezzo di intervento di 0,93 €/t ciascuna, applicate in sette tappe.	Ultima riduzione del 5% del prezzo di intervento (sul 20% proposto dall'Agenda 2000), che scende a 95,35 €/t. Compensazione in base a quanto stabilito dall'Agenda 2000, ossia al tasso del 50%. È prevista l'abolizione delle maggiorazioni mensili.	Prezzo di intervento di 95,35 €/t per 2004/05 e seguenti e aiuto diretto aumentato da 63 a 66 €/t. Non sono previste modifiche rispetto alla revisione intermedia.	L'attuale prezzo di intervento per i cereali è mantenuto. L'importo di base per i seminativi rimane di €63/t. Le maggiorazioni mensili del prezzo di intervento ("incrementi stagionali") saranno ridotte del 50%.
Segala	Il prezzo di intervento della segala è uguale a quello dei cereali.	Soppressione dell'intervento per la segala.	Non sono previste modifiche rispetto alla revisione intermedia.	Per evitare un nuovo accumulo di ingerenti scorte pubbliche, la segala sarà esclusa dal regime di intervento.
Frumento duro	Supplemento specifico: <ul style="list-style-type: none"> • 344,50 €/ha nelle "zone tradizionali" • 138,90 50 €/ha nelle "zone consolidate". 	Il supplemento specifico passa a 250 €/ha nelle "zone tradizionali" nell'arco di tre anni. Non è versato più alcun supplemento nelle "zone consolidate". È istituito un premio alla qualità pari a 15 €/t applicabile dappertutto.	Supplemento "zone tradizionali" 313 €/ha nel 2004 281 €/ha nel 2005 250 €/ha nel 2006 e seguenti. Supplemento "zone consolidate" 93 €/ha nel 2004 64 €/ha nel 2005. Premio qualità pari a 40 €/ha sotto condizione di uso di una certa quantità di sementi certificate, nelle zone di produzione tradizionali.	Il supplemento per il frumento duro nelle zone tradizionali di produzione sarà versato indipendentemente dalla produzione. Gli Stati membri possono decidere di mantenerne il 40% legato alla produzione. Esso sarà fissato a 313 €/ha nel 2004, a 291 €/ha nel 2005 e a 285 €/ha a partire dal 2006 e farà parte del pagamento unico per azienda. L'aiuto specifico per le altre regioni che beneficiano di un aiuto a favore del frumento duro, attualmente pari a 138,90 €/ha, sarà gradualmente eliminato. I tagli saranno attuati nell'arco di un triennio, a cominciare dal 2004. Premio qualità pari a 40 €/ha sotto condizione di uso di una certa quantità di sementi certificate, nelle zone di produzione tradizionali.
Semi oleosi	Pagamenti per superficie allineati a quelli per i cereali.	Non sono previste misure specifiche – i pagamenti subiranno gli stessi incrementi dei pagamenti a favore dei cereali.	Non sono previste modifiche rispetto alla revisione intermedia.	Non sono previste modifiche rispetto alla revisione intermedia.
Colture proteiche	Pagamento specifico supplementari pari a 9,5 €/t moltiplicati per la resa di riferimento.	Nuovo aiuto complementare a sé stante per le colture proteiche pari a 55,57 €/ha (9,5 €/t moltiplicati per le rese medie di riferimento delle regioni di coltura).	Superficie massima garantita: 1.400.000 ha. Non sono previste modifiche rispetto alla revisione intermedia.	L'attuale supplemento per le colture proteiche (9,5 €/t) sarà mantenuto e convertito in un pagamento specifico per superficie pari a 55,57 €/ha, che sarà versato entro i limiti di una nuova superficie massima garantita, pari a 1,4 milioni di ettari.

	Situazione attuale	Revisione intermedia Luglio 2002	Proposte legislative della Commissione (gennaio 2003)	Compromesso del Consiglio (26 giugno 2003)
Riso	Prezzo di intervento pari a 298,35 €/t (risone). Pagamento diretto pari a 52,65 €/t, versato per ettaro nei limiti delle superfici massime garantite (SMG)	Riduzione del 50% del prezzo di intervento che passa ad un prezzo di base di 150 €/t, al di là del quale scatta l'ammasso privato. L'intervento è fissato come rete di sicurezza al prezzo di 120 €/t. Pagamenti compensativi pari a 177 €/t di cui una parte più piccola (75 €/t) sarà concessa sotto forma di pagamento specifico per il riso. Riduzione delle SMG al valore più basso tra la media del 1999-2001 oppure l'attuale livello delle SMG.	L'importo dell'aiuto è suddiviso in 102 €/t di aiuto disaccoppiato e di 75 €/t di aiuto specifico. Gli importi sono differenziati secondo gli Stati, in ragione delle rese, come segue: (€/ha) e vengono fissate le superfici per paese (ha) <ul style="list-style-type: none"> • Spagna resa 6,35 aiuto spec. 476,25 superficie 104.973 ha • Francia - terr. Metrop. resa 5,49 aiuto spec. 411,75 superficie 19.500 ha - Guyana FR resa 7,51 aiuto spec. 563,25 superficie 4.190 ha • Grecia resa 7,48 aiuto spec. 561,00 superficie 20.333 ha • Italia resa 6,04 aiuto spec. 453,00 superficie 219.588 ha • Portogallo resa 6,05 aiuto spec. 453,75 superficie 24.667 ha 	Riduzione unica del prezzo d'intervento del riso del 50%, portandolo a 150 €/t, in linea con i prezzi del mercato mondiale. L'intervento è limitato a 75.000 tonnellate l'anno. Per stabilizzare i redditi dei produttori, l'attuale aiuto diretto sarà portato da 52 a 177 €/t, aliquota che equivale alla compensazione globale concessa per i cereali nel corso del tempo, dalle riforme del 1992 a quelle dell'Agenda 2000. Di questo importo, 102 €/t confluiranno nel pagamento unico per azienda e saranno corrisposti in base ai diritti storici entro il limite dell'attuale superficie massima garantita (SMG). I rimanenti 75 €/t, moltiplicati per la resa fissata dalla riforma del 1995, verranno corrisposti come aiuto specifico alla coltura. La superficie massima garantita verrà stabilita al valore più basso tra la media 1999-2001 e il livello dell'attuale SMG.
Colture energetiche - "Credito carbonio"	Produzioni non alimentari sui terreni ritirati dalla produzione (è obbligatorio stipulare un contratto con il trasformatore).	Aiuto di 45 €/ha a favore delle colture energetiche (è obbligatorio stipulare un contratto con il trasformatore). Superficie massima garantita pari a 1,5 milioni di ettari.	Non sono previste modifiche rispetto alla revisione intermedia. La Commissione presenterà un rapporto sulla messa in atto del sistema tra cinque anni.	Credito carbonio di 45 euro/ha per le colture energetiche (richiesto il contratto con i trasformatori tranne in caso di autotrasformazione). Smg di 1,5 milioni di ha non ripartita fra gli Stati membri. Possibile la coltivazione di specie a fini energetici sul set-aside ma in questo caso non viene previsto il "credito carbonio" di 45 euro/ha.

	Situazione attuale	Revisione intermedia Luglio 2002	Proposte legislative della Commissione (gennaio 2003)	Compromesso del Consiglio (26 giugno 2003)
Foraggi essiccati	Pagamenti diretti: - 68,83 €/t per i foraggi disidratati; - 38,64 €/t per i foraggi essiccati al sole.	Aiuti al reddito concessi agli agricoltori nel quadro di un aiuto al reddito unico per azienda (dotazione finanziaria pari a 160 milioni di euro). Regime semplificato di sostegno al settore per i foraggi disidratati e i foraggi essiccati al sole con un aiuto unificato ridotto a 33 €/t.	Quantità massima garantita pari a 4.855.900 ton suddivise per paese: B + Lux 8.000 Dk 334.000 D 421.000 G 37.500 Sp 1.325.000 Fr 1.605.000 IRL 5.000 I 685.000 NL 285.000 Au 4.400 P 30.000 Sw 11.000 UK 102.000 Aiuto pari a: 33,00 €/t 2004/05 24,75 €/t 2005/06 16,50 €/t 2006/07 8,25 €/t 2007/08	Il sostegno nel settore dei foraggi essiccati sarà ridistribuito tra agricoltori ed industria di trasformazione. L'aiuto diretto per i produttori confluirà nell'aiuto unico per azienda, in base ai quantitativi tradizionalmente consegnati all'industria. Saranno applicati massimali nazionali, per tener conto delle attuali quantità nazionali garantite. Gli aiuti alla trasformazione saranno fissati a 33 €/t nel 2004/05. Nel 2008 la Commissione presenterà una relazione corredata, se necessario, delle opportune proposte.
Frutti a guscio	Programmi pluriennali per il miglioramento della qualità e della commercializzazione attuati da organizzazioni di produttori. Misure specifiche abrogate nel 1996 ma i programmi possono continuare fino alla loro scadenza (10 anni): gli ultimi programmi scadono nel 2006/07. Dopo la scadenza dei programmi di miglioramento attualmente non sono previste misure specifiche di sostegno.	Pagamento forfetario di 100 €/ha con la possibilità di un'integrazione aggiuntiva concessa dagli Stati membri fino ad un massimo di 109 €/ha. Superficie massima garantita pari a 800.000 ha. Alle superficie per le quali i programmi di miglioramento sono ancora in vigore, il nuovo regime di sostegno si applicherà solo dopo la loro scadenza.	Non sono previste modifiche rispetto alla revisione intermedia. Proposta di divisione in aree nazionali garantite: FR [17.000] GR [41.000] I [130.000] P [39.000] S [565.000] D [1.500] Altri [6.500]	Il regime attuale sarà sostituito da un pagamento annuo forfetario di 120,75 €/ha concesso per una superficie massima garantita di 800.000 ettari, suddivisa in superfici nazionali garantite per mandorle, nocciole, noci, pistacchi e carrube. Gli Stati membri hanno la facoltà di utilizzare i quantitativi garantiti in maniera flessibile e di completare tale aiuto con un importo massimo di 120,75 €/ha all'anno.
Produzioni mediterranee				La Commissione presenterà l'autunno prossimo una comunicazione sulla riforma delle OCM di olio di oliva, cotone e tabacco cui seguiranno delle proposte legislative. Per tali settori la Commissione prevederà una prospettiva politica di lungo periodo, in linea con le rispettive dotazioni finanziarie e nel quadro della spesa agricola fissato l'ottobre scorso in occasione dell'allargamento. La riforma di tali settori sarà basata sugli obiettivi e l'approccio utilizzato per le decisioni assunte in occasione della revisione di medio termine della Pac.

PRODUZIONI ANIMALI

	Situazione attuale	Revisione intermedia Luglio 2002	Proposte legislative della Commissione (gennaio 2003)	Compromesso del Consiglio (26 giugno 2003)
Carni bovine	<p>Prezzo di base fissato a 2.224 €/t con la possibilità di ricorrere all'ammasso privato se si raggiunge il 103% di tale prezzo. Acquisti mediante gara se il prezzo scende al livello dell'intervento, pari a 1560 €/t (rete di sicurezza).</p> <p>Pagamenti per capo di bestiame limitati a 150 € per i manzi (due pagamenti al massimo nell'arco della vita dell'animale), 210 € per i torelli e 200 € per le vacche nutrici (all'anno) di cui almeno il 15% per le giovenche.</p> <p>Premio supplementare per la macellazione pari 80 € (tori, manzi, vacche) e 50 € (vitelli). Criteri di ammissibilità fino a 1,8 UBA/ha (a partire dal 1° gennaio 2003, attualmente a 1,9 UBA/ha) limite della densità pari a 90 capi (con deroghe).</p> <p>Premio di estensivizzazione: 100 € per premio per una densità di bestiame pari a 1,4 UBA/ha.</p> <p>Un'altra opzione per gli Stati membri: premio di 80 € per una densità inferiore a 1,4 UBA/ha e di 40 € da 1,4 a 1,8 UBA/ha (limiti validi a partire dal 2002). Dotazione finanziaria nazionale.</p>	<p>Non è prevista alcuna misura specifica anche se ci si aspetta una forte incidenza del disaccoppiamento.</p> <p>Riduzione degli incentivi a favore dell'allevamento intensivo (disaccoppiamento).</p> <p>Rafforzamento della condizionalità ecologica che comprende anche misure di gestione territoriale.</p> <p>Promozione della qualità e sostegno a favore di una produzione più rispettosa dell'ambiente attraverso il secondo pilastro della PAC.</p>	<p>Nessun cambiamento rispetto a luglio.</p> <p>I terreni dedicati al pascolo permanente al 31.12.2002 devono essere mantenuti in quello stato (in relazione alle buone pratiche agricole).</p>	<p>Adattamento per il calcolo dell'Allegato VII: il numero di premi per le vacche nutrici per l'Austria è cresciuto di 50.000 animali; il numero di premi per le vacche nutrici in Portogallo sarà aumentato a 416.539 animali nel contesto di un programma di conversione; la percentuale di giovenche che possono ricevere il premio per le vacche nutrici cresce dal 20% al 40%; il numero di premi alla macellazione per l'Italia è aumentato fino a 1.892.201 capi; i vitelli sono definiti come animali bovini di più di un mese e meno di otto e con un peso di carcassa massimo da definire.</p> <p>Gli Stati membri possono decidere di mantenere accoppiato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino al 100% dell'attuale premio per le vacche nutrici e il 40% del premio alla macellazione, - oppure mantenere fino al 100% del premio alla macellazione - oppure il 75% del premio speciale per i bovini maschi.

	Situazione attuale	Revisione intermedia Luglio 2002	Proposte legislative della Commissione (gennaio 2003)	Compromesso del Consiglio (26 giugno 2003)
Prodotti lattiero-caseari	<p>Regime delle quote valido fino al 2008. Riduzione progressiva del prezzo di intervento del 15% a partire dalla campagna 2005/06.</p> <p>Il premio diretto latte passa da 5,75 €/t a 17,24€/t entro le quote a partire dalla campagna 2005/06 ed è previsto inoltre un pagamento supplementare (premio integrativo e/o pagamento per superficie).</p> <p>Aumento globale del quote del 2,39%.</p>	<p>Quattro opzioni:</p> <p>a) continuare le misure previste dall'Agenda 2000 fino al 2015;</p> <p>b) applicare l'Agenda 2000, ma con un'ulteriore riduzione del prezzo (-15% per il burro e -5% per il latte scremato in polvere) e un aumento delle quote (+3%);</p> <p>c) introduzione di un duplice regime delle quote, quota interna e quota all'export;</p> <p>d) soppressione del regime delle quote e riduzione del prezzo di intervento del 25%.</p>	<p>Proroga delle quote fino al 2014/15.</p> <p>Anticipo di un anno della messa in atto delle decisioni di Agenda 2000 (2004-2006).</p> <p>Viene sostituita la riduzione del 15% del prezzo di intervento da una riduzione asimmetrica del 3,5% per il latte scremato in polvere e del 7% per il burro; sospensione degli acquisti pubblici di burro a partire da 30.000 T/anno.</p> <p>Nel 2007 e 2008 nuove diminuzioni asimmetriche del prezzo di intervento accompagnate da un aumento supplementare delle quote di produzione per tutti gli Stati membri dell'1% per anno (oltre a quella prevista dell'1,5% per i tre anni precedenti), sulla base delle quantità di riferimento del 1999.</p> <p>Compensazione addizionale nel 2007 e 2008 tramite aiuti diretti, secondo lo stesso calcolo di Agenda 2000.</p>	<p>Il Consiglio ha deciso di prorogare il regime riformato delle quote latte fino alla campagna 2014/15.</p> <p>Il Consiglio ha deciso tagli di prezzo asimmetrici nel settore lattiero-caseario. Il prezzo di intervento per il burro sarà ridotto del 25% (7% annuo nei tre anni compresi tra il 2004 e il 2006 e 4% nel 2007), il che rappresenta un'ulteriore riduzione del 10% rispetto all'Agenda 2000, mentre quello per il latte scremato sarà ridotto del 15% (5% annuo nei tre anni compresi tra il 2004 e il 2006), come convenuto nell'Agenda 2000. Gli acquisti all'intervento per il burro verranno sospesi una volta raggiunto il limite di 70.000 tonnellate all'anno nel 2004/05, 60.000 tonnellate nel 2005/06 e 50.000 tonnellate nel 2006/07; a 40.000 tonnellate nel 2007/2008 e di 30.000 a partire dal 2008/2009.</p> <p>Superato tale limite, gli acquisti potranno essere effettuati nell'ambito di una procedura di gara. Il prezzo indicativo per il latte sarà abolito. La compensazione è fissata come segue: € 11,81/t nel 2004, € 23,65 nel 2005 e € 35,5 dal 2006 in poi.</p> <p>Il pagamento unico per azienda si applicherà nel settore lattiero-caseario solo quando la nuova riforma sarà stata interamente attuata, a meno che gli Stati membri decidano di introdurlo prima.</p> <p>Il Consiglio ha deciso un aumento delle quote latte per la Grecia (+120.000 t) ed un esonero temporaneo per le isole Azzorre dalla quota di 73.000 t nel 2003/2004, 61.500 t nel 2004/2005 e 50.000 t dal 2005/2006 in poi.</p>